



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 ottobre 2011  
(OR. fr)**

**15177/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0256 (NLE)**

**PECHE 276**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau<sup>1</sup> ("accordo di partenariato").
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (il "nuovo protocollo") è stato siglato il 15 giugno 2011. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca.
- (3) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2011/UE<sup>2\*</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

---

<sup>1</sup> GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49.

<sup>2</sup> GU L ...\*

\* GU: riferimenti del documento st 15179/11.

- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie<sup>1</sup>, qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tali termini.
- (6) Poiché il precedente protocollo è giunto a scadenza il 15 giugno 2011, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che si applichi a decorrere dal 16 giugno 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo accluso alla decisione n. .../2011/UE relativa alla sua firma e alla sua applicazione provvisoria\* sono così distribuite tra gli Stati membri:

a) pesca di gamberetti:

Spagna	1 421	TSL
Italia	1 776	TSL
Grecia	137	TSL
Portogallo	1 066	TSL;

b) pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna	3 143	TSL
Italia	786	TSL
Grecia	471	TSL;

---

\* GU: riferimenti del documento st 15179.

c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	10	unità
Francia	9	unità
Portogallo	4	unità;

d) navi tonniere con lenze e canne:

Spagna	10	unità
Francia	4	unità.

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca di qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---